



Città di **Pioltello**

provincia di Milano



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DELLE REGOLE

Antonio Concas - *Sindaco*

arch. Paolo Margutti - *Progettista e Dirigente di settore*

geom. Vittorio Longari, arch. Gabriella Parodi, geom. Cristian Sanna - geom. Marco Perego - Collaboratori Uffici Comunali
arch. Tiziana Grechi, sig.ra Daniela Panicola - geom. Mario De Gaspari geom. Luca Burroni geom. Sergio Galbiati - Collaboratori Uffici Comunali
Corrado Torrebruno - *Grafica Pioltello Città Sostenibile*
Livio Cassa - *Grafica*

BENI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO ALLEGATO 4a - NORMATIVA

data: Marzo 2011

aggiornamenti: Ottobre 2011

ADOZIONE

Delibera consigliare

n. 84

del 26/10/2010

ESAME OSSERVAZIONI:

Delibera consigliare

n. 23

del 30/03/2011

APPROVAZIONE:

Delibera consigliare

n. 23

del 30/03/2011

~~Abcdefg~~ testo eliminato a seguito della approvazione delle controdeduzioni
avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n°23 d el 30/03/2011

Abcdefg testo aggiunto a seguito della approvazione delle controdeduzioni
avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n°23 d el 30/03/2011

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
BENI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO**



I Beni Costitutivi del Paesaggio sono quei beni che assumono nel paesaggio di Pioltello carattere di identità anche solamente visiva, che rendono riconoscibile un luogo, lo distinguono e ne sono presenze fondamentali.

Le successive prescrizioni sono legate al singolo bene costitutivo e al suo contesto e si applicano in tutto il territorio comunale indipendentemente dagli Ambiti Urbanistici e delle relative norme, nel rispetto degli indirizzi del Piano del Paesaggio, che si assumono come parte integrante delle finalità del presente allegato.

Le norme che seguono sono rivolte in particolare alla conservazione dei valori del Paesaggio Agrario, ferma restando la definizione generale di Paesaggio, che comprende non solo gli elementi di interesse naturalistico, ma anche antropizzato.

La lettura del Paesaggio Storico è stata approfondita mediante l'analisi dei complessi agricoli (cascine) oltre all'analisi dei centri storici compiuta, integrata dagli studi allegati al Piano delle Regole e riassunti in particolare nelle disposizioni contenute nell'Abaco degli Elementi e dei Materiali degli Ambiti Storici.

Per quanto concerne gli edifici, sono di seguito elencati i fabbricati e complessi in Ambito Agricolo, fermo restando che gli edifici in Ambito Storico sono identificati nelle apposite Schede di Intervento e le modalità di intervento e conservazione declinate sia nell'abaco sopra richiamato, sia negli Elenchi dei Vincoli Puntuali degli Ambiti Storici; alcuni edifici o elementi puntuali presenti in altri Ambiti (e quindi non più agricoli, ma meritevoli di salvaguardia) sono identificati nell'Elenco dei Vincoli Puntuali, che costituiscono parte integrante delle presenti norme, e sono indicate norme di conservazione negli Ambiti di riferimento.

Non sono individuati nelle presenti norme i Beni Storici oggetto di vincolo amministrativo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e non ricadenti in ambiti agricoli, già individuati sulla cartografia del Piano del Paesaggio, per cui si applicano le norme più restrittive di tutela del vincolo e quanto previsto dalle prescrizioni per gli edifici del centro storico per quanto compatibili e quanto eventualmente normato dal Piano dei Servizi.

Per i complessi agricoli o ex-agricoli, già oggetto di trasformazione, e individuati dal Piano dei Servizi, valgono le norme di seguito riportate per gli edifici, per quanto compatibili in particolare per i complessi edilizi denominati:

- Cascina Dugnana – di Via A. Moro;
- Cascina Rugacesio di Sotto - porzione "Le Vele" - di Via Rugacesio.

Per quanto concerne il resto del territorio urbanizzato, gli indirizzi del piano del paesaggio sono declinati nelle norme del piano delle regole.

Il Piano individua i seguenti beni costitutivi:

1. fontanili
2. corsi d'acqua
3. specchi d'acqua
4. strade campestri e interpoderali storiche o di interesse collettivo
5. edifici e complessi edilizi in Ambito Agricolo
6. vegetazione ripariale
7. alberature poderali
8. alberature stradali
9. alberi di apprezzabili dimensioni
10. marcite
11. elementi minori della cultura locale

Per i beni costitutivi del paesaggio sopraelencati e ricompresi nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano sono prevalenti le norme contenute nelle nta Piano territoriale di Coordinamento del parco medesimo ^(A).

I beni di cui sopra risultano in parte identificati nella cartografia del Piano del Paesaggio e nella cartografia allegata al Piano delle Regole, nella cartografia specifica

(A) Comma aggiunto a seguito dell'accoglimento del parere di conformità del PASM emesso in data 21/03/11 con delibera di GP 7/2011

(ad esempio il reticolo idrico), nelle Schede di Intervento degli edifici e dei complessi edilizi del tessuto agricolo, nei Vincoli Puntuali del Paesaggio Agrario. Laddove prevalenti, si rimanda ai contenuti e prescrizioni del PTCP e del PTR, nonché alle norme e prescrizioni specifiche e di pari rango per gli ambiti del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) e ^(B) del Parco delle Cascine (PLIS).

1. Fontanili

Sono corsi d'acqua di origine artificiale, presenti in alcune zone specifiche intorno alla cintura Milanese e nella fascia centrale della pianura padana detta fascia dei fontanili, dove sono presenti lenti di argilla sotterranee, che creano uno strato impermeabile facendo emergere naturalmente l'acqua di prima falda a livello superficiale.

I fontanili sono identificati, per quanto concerne il reticolo idrico minore, nella cartografia relativa allo Studio del Reticolo Idrico Minore validata dalla Regione Lombardia e Relazione Integrativa allegata, e comunque nella cartografia allegata al Piano del Paesaggio.

I fontanili sono costituiti da due parti principali: la testa, dove ci sono le bocche e l'asta, dove scorre l'acqua di irrigazione.

Fondamentale è il recupero paesaggistico, naturalistico e ambientale di questi corpi idrici con le zone ad esse limitrofe, attraverso il controllo e la salvaguardia delle acque e delle aree a verde recuperate.

Obiettivi:

Tutela idrogeologica, recupero delle sorgenti agevolando la naturale fuoriuscita delle acque; conservazione della morfologia del tracciato, della testa e dell'asta, valorizzazione delle sponde e della vegetazione.

Prescrizioni:

Si intendono valide sia per i fontanili appartenenti al Reticolo Idrico Minore sia per i fontanili privati. Per quanto qui non specificato, si rimanda alla Relazione integrativa del Reticolo Idrico Minore, nonché il Regolamento di Polizia Idraulica ivi allegato.

Sono vietati: gli interventi di alterazione dell'assetto morfologico e della vegetazione ripariale, l'occultamento, la copertura, la tombinatura totale o parziale anche in ambiti urbanizzati se non per dichiarato interesse pubblico, l'apertura di nuove immissioni di vasi irrigui e non irrigui se non inseriti in piani di riordino delle acque.

Le opere di consolidamento delle rive e di regimazione delle acque devono essere improntate a tecniche di bioingegneria naturalistica e idraulica.

Le distanze da mantenere come rispetto sono legate alla effettiva morfologia del fontanile, e comunque non dovranno essere inferiori a quelle previste per i corsi d'acqua nel sottocitato punto 2. Si rimanda in ogni caso

In corrispondenza della testa del fontanile, se attiva, dovrà essere garantita una fascia di rispetto di ml. 50 di raggio, salvo quanto diversamente indicato negli elaborati grafici di cui sopra, quale area di riqualificazione ambientale, che dovrà essere mantenuta ineditata e inalterata rispetto allo stato attuale e può essere soggetta ad iniziative di piantumazione e sistemazione ambientale.

Sono vietati gli scarichi nelle teste e lungo le aste dei fontanili.^(C)

2 Corsi d'acqua

Sono i corpi idrici di origine incerta alcuni dei quali hanno assunto nel tempo caratteri naturali evidenziati da tratti sinuosi, i canali irrigui principali per dimensione e funzione come quelli alimentati da fontanili e le permanenze storiche.

(B) **Testo eliminato a seguito dell'accoglimento del parere di conformità del PASM emesso in data 21/03/11 con delibera di GP 7/2011**

(C) **Testo aggiunto a seguito dell'accoglimento del parere di conformità del PASM emesso in data 21/03/11 con delibera di GP 7/2011**

Per il territorio comunale, lo Studio del Reticolo Idrico Minore validato dalla Regione Lombardia ha classificato i corsi d'acqua secondo l'appartenenza al "reticolo minore" e "corsi d'acqua di natura privata" rispettivamente di competenza del Comune di Pioltello e della Regolaria delle Utenze o dei proprietari frontisti, definendone anche le rispettive fasce di rispetto per quanto concerne il reticolo idrico minore.

I corsi d'acqua sono identificati, sia per quanto concerne il Reticolo Idrico Minore che i corsi d'acqua privati, nella cartografia relativa allo Studio del Reticolo Idrico Minore validata dalla Regione Lombardia e Relazione Integrativa allegata, e nella cartografia allegata al Piano del Paesaggio.

La necessità di tutelare i corsi d'acqua anche se di natura privata comporta l'applicazione di norme volte ad individuare interventi vietati e prescrizioni e fasce di rispetto valide anche per suddetti elementi del paesaggio, fatte salve norme più restrittive applicate dalla Regolaria delle Utenze dei Canali.

Per quanto non ulteriormente specificato si intende dunque parimenti valido per entrambe le tipologie di corsi d'acqua; per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore si rimana anche al Regolamento di Polizia Idraulica e alla Relazione integrativa di cui sopra, che si intendono parte integrante delle presenti norme.

La tutela paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei meandri si esplica innanzi tutto attraverso il controllo della quantità e della qualità dell'acqua e la salvaguardia degli elementi che di tali ambiti sono parti costitutive fondamentali.

Obbiettivi:

Tutela idrogeologica, conservazione della morfologia del tracciato e dell'alveo, valorizzazione delle sponde e della vegetazione.

Prescrizioni:

Sono vietati: gli interventi di alterazione dell'assetto morfologico e della vegetazione ripariale **salvo specifiche autorizzazioni^(D)**, l'occultamento, la copertura, la tombinatura totale o parziale anche in ambiti urbanizzati se non per dichiarato interesse pubblico, volti a garantire l'incolumità e l'igiene pubblica, l'apertura di nuove immissioni di vasi irrigui e non irrigui se non inseriti in piani di riordino delle acque.

Le opere di consolidamento delle rive e di regimazione delle acque devono essere improntate a tecniche di bioingegneria naturalistica.

Sono definite le seguenti fasce di rispetto, al fine di consentire le operazioni di manutenzione, ma anche la fruizione e la riqualificazione ambientale, nonché tenendo conto dei fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo.

Per il reticolo idrico minore: per i canali a cielo libero, dal ciglio di sponda intesa quale "scarpata morfologica stabile" o dal piede esterno dell'argine, dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- mt. 10,00 dal ciglio del canale a cielo libero per la realizzazione di qualsiasi manufatto anche se per scopi agricoli, comprese le recinzioni in muratura con fondazioni al piede;
- solo per le recinzioni senza fondazioni al piede (solo infisse nel terreno) sono ammesse distanze inferiori, garantendo in ogni caso una distanza minima di 4,00 ml, al fine di non interferire con le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione del canale;
- nelle fasce di rispetto sono ammesse esclusivamente le attività non vietate dall'art.2 del Regolamento di Polizia Idraulica;
- nel caso di intubamento di canali appartenenti al reticolo idrico minore, considerata la peculiarità dell'intervento, potranno essere definite fasce di rispetto inferiori alle distanze di cui sopra.

(D) **testo aggiunto a seguito dell'accoglimento del parere di conformità del PASM emesso in data 21/03/11 con delibera di GP 7/2011**

Per i canali privati: per i canali a cielo libero,

- dal ciglio di sponda come sopra definito, ml 4,00 per la realizzazione di recinzioni e pavimentazioni impermeabili o semipermeabili entro e fuori il centro edificato;
- la stessa distanza di ml 4,00 deve essere mantenuta per la realizzazione di qualsiasi altro manufatto anche se per scopi agricoli entro il centro edificato, fatte salve norme più restrittive o condizioni imposte dalla Regolaria del Canale a salvaguardia dei corsi d'acqua;
- ml 10,00 fuori del centro edificato per la realizzazione di qualsiasi manufatto anche se per scopi agricoli, derogabili fino a ml 4,00 previo parere favorevole della Regolaria del Canale;
 - le fasce di rispetto devono essere preferibilmente trattate a verde e non sono consentiti impianti tecnologici salvo le opere idrauliche necessarie alla corretta regimazione del canale, le derivazioni e similari, nonché le opere necessarie all'attraversamento viario, i percorsi pedonali e ciclopdonali o per le pratiche agricole meccanizzate, nonché le opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali.

Per i canali privati già tombinati dovranno essere rispettate le distanze di:

- 4,00 mt dall'asse della tombinatura per la realizzazione di recinzione o altri manufatti fuori terra;
- per manufatti interrati o seminterrati, ivi comprese le opere di fondazione potranno essere prescritte distanze maggiori di 4,00 mt per non interferire con la tombinatura e opere accessorie;
- nei casi di manufatti con opere in sottosuolo, comprese le fondazioni, è obbligatorio allegare alle pratiche edilizie indagine volte a verificare la consistenza e le dimensioni della tombinatura.

Per ogni intervento su corso d'acqua privato è fatto obbligo di presentare nullaosta o convenzione con il regolatore del corso d'acqua; per i canali del reticolo idrico minore deve essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'art. 3 del Regolamento di Polizia Idraulica.

Le opere esistenti a distanza minore da quelle indicate possono essere mantenute qualora non rechino pregiudizio, ma non possono essere ricostruite, nemmeno in modo parziale, se non nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Per le opere esistenti difformi dalle norme di cui sopra sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico solo se ritenute compatibili con la finalità di tutela dei corsi d'acqua.

Per le pavimentazioni e recinzioni esistenti e regolarmente autorizzate è ammessa la ricostruzione nella posizione originaria, se non conforme alle distanze di cui sopra, solo previo assenso da parte del Regolatore dell'Utenza del corso d'acqua privata o, per i corsi d'acqua iscritti nel reticolo idrico minore in ambito urbanizzato conformi alle caratteristiche di cui all'art.2 del Regolamento di Polizia Idraulica o comunque senza fondazione al piede, se riconosciute di interesse pubblico per il Comune.

L'ammissibilità degli scarichi nei corsi d'acqua è subordinato al rispetto della normativa e della procedura vigente, e deve essere compatibile con gli indirizzi di tutela del bene.

3 Specchi d'acqua

Di origine artificiale costituiscono residui dell'attività di estrazione.

Gli specchi d'acqua originati dalle cave, costituiscono il maggiore rischio per le risorse acquifere sotterranee.

Obbiettivi:

Recupero paesistico ambientale, tutela delle risorse acquifere nel rapporto di interscambio tra deflussi superficiali e sotterranei, sviluppo della vegetazione, uso

pubblico, fermo restando le norme particolari contenute nel Piano D'Ambito relativo al recupero dei laghi di cava (ambito Ate G25) ancora in attività alla data di adozione del presente PGT.

Prescrizioni:

Nel raggio di mt. 50 dagli orli di scarpata che delimitano gli specchi d'acqua sono vietate tutte le attività e le destinazioni d'uso, anche agricole, che potrebbero arrecare inquinamento alle acque.

Le modifiche morfologiche sono ammesse solo se finalizzate al recupero paesistico-ambientale, e ricreativo dei luoghi, all'osservazione scientifica.

Il consolidamento delle scarpate e delle rive potrà avvenire con tecniche di bioingegneria naturalistica.

4 Strade campestri e interpoderali storiche o di interesse collettivo

Si tratta di sentieri o strade campestri di origine storica (la cui esistenza è documentata dai catasti storici) o la cui percorribilità è condizione necessaria per la fruizione del paesaggio agrario e naturale.

Obiettivi:

Creazione di una rete di percorsi pedonali o ciclopedonali che permetta — a partire dal nucleo urbano — un'agevole fruizione del paesaggio agrario e naturale.

Prescrizioni:

Le percorrenze individuate dovranno essere rese agevolmente fruibili attraverso opportuni interventi di sistemazione della sede nel rispetto delle caratteristiche materiche e tipologiche dei diversi tracciati; la sistemazione dovrà essere completata con l'impianto di alberature di specie autoctone, come indicato nell'allegato relativo.

5 Edifici e complessi edilizi in Ambito Agricolo

Il PGT identifica i nuclei e singoli edifici di formazione storica che hanno mantenuto sostanzialmente inalterati l'impianto storico e significativi caratteri architettonico-ambientali, che vanno conservati e recuperati per motivazioni di valore ambientale e di memoria storica, anche se già oggetto di intervento.

Si distinguono gli edifici ed i complessi in ambito agricolo sulle tavole grafiche:

A- edificio o complesso agricolo ancora in attività

B- edificio o complesso esclusivamente residenziale

C- edificio o complesso in parziale trasformazione

D- altro

E – immobili in contrasto con le norme d'ambito

Obbiettivi:

Riuso, salvaguardia e valorizzazione degli edifici individuati; tutela e recupero degli elementi distintivi e di relazione tra questi beni costitutivi ed il territorio di cui sono parte integrante e significante; mantenimento dei valori storici e paesaggistici anche negli edifici già oggetto di trasformazione; ricostituzione degli impianti edilizi dei complessi parzialmente demoliti mantenendo invariati i rapporti con il contesto per quanto concerne l'impianto planivolumetrico, relazione con gli spazi esterni (corte, ecc.)

Destinazioni d'uso: compatibilmente con la tipologia dell'edificio e delle relazioni di questo con gli spazi esterni sono ammesse, di norma, le seguenti destinazioni:

- quelle previste per gli Ambiti agricoli.
- per gli edifici che alla data di adozione del piano, non sono più utilizzati ai fini agricoli è ammessa la riconversione a residenza e servizi di interesse collettivo e generale, previo piano di recupero e fatte salve le prescrizioni specifiche e di pari

~~rango~~ per gli ambiti del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) e **di pari rango** del Parco delle Cascine (PLIS) ^(E).

- Le destinazioni specifiche ammesse per ciascun complesso edilizio sono identificate nelle relative Schede di Intervento edifici e complessi edilizi del tessuto agricolo (All.4)

Prescrizioni:

Gli interventi ammessi devono conservare e ripristinare l'impianto storico urbano ed edilizio, con particolare riguardo ai cortili.

Tutto ciò nel rispetto delle strutture, dei materiali, delle caratteristiche ambientali, architettoniche e decorative originarie, nonché delle volumetrie esistenti alla data di adozione del piano (escluse le superfetazioni da demolire), degli allineamenti stradali storici degli edifici e delle tipologie edilizie.

Per i complessi in cui è ammessa la ricostruzione, dovrà essere mantenuta la volumetria originaria come risultante dalla cartografia storica: l'obiettivo è ricostituire l'impianto storico della cascina, con esclusione delle superfetazioni e dei fabbricati accessori estranei; in questi casi non si ritiene vincolante l'utilizzo di materiali o di elementi tradizionali, ma di mantenere l'impianto planivolumetrico originario e gli originari spazi della corte **fatte salve le prescrizioni determinate per gli edifici^(F) presenti nel territorio dal Parco Agricolo sud Milano**.

Per gli immobili già oggetto di trasformazione residenziale, devono essere mantenuti e salvaguardati gli elementi di cui sopra, se esistenti.

Per gli immobili in contrasto con le norme d'ambito, e destinati ad usi diversi, è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle eventuali attività esistenti. Qualora l'attività venga dismessa l'edificio dovrà essere recuperato al fine di insediare le attività ammesse per l'ambito considerato e saranno specificati gli interventi nella scheda di intervento; detti interventi potranno arrivare fino alla sostituzione dei fabbricati medesimi.

Sono vietate: le alterazioni planimetriche e degli elementi materiali delle preesistenze storiche rappresentanti il necessario completamento dell'edificio nel contesto (viali d'accesso, percorsi di collegamento ecc.); le modificazioni della morfologia del terreno adiacente e/o in diretto rapporto visivo con l'edificio; la costruzione di edifici accessori. Sarà consentita la messa a dimora di alberi se finalizzata al consolidamento o al recupero di un rapporto qualitativo del bene col paesaggio di riferimento.

Sottotetti esistenti: è ammesso il recupero a scopo residenziale, negli edifici in tutto od in parte residenziali, in base a quanto prescritto nell'art.10 delle Norme generali, e potranno avvenire dunque esclusivamente all'interno della sagoma esistente, senza modifica delle pendenze e linee di falda, quote di imposta e di colmo della copertura. Sono vietati nuovi abbaini e terrazzi ricavati nel tetto, mentre sono ammesse le aperture a raso tetto.

Autorimesse: non è ammessa la formazione di autorimesse interrato, né entro né fuori dal perimetro degli edifici esistenti salvo che nel caso in cui le rampe di accesso siano all'interno degli edifici o che siano adottate soluzioni tecniche che comunque non modifichino la quota degli spazi scoperti.

Interventi sul patrimonio storico:

Per gli interventi vale quanto disciplinato nelle Schede di Intervento degli edifici, ed il recupero degli elementi già identificati quali vincoli puntuali, fatti salvi materiali e modalità più specifiche di seguito riportate, che hanno una valenza di carattere

(E) Comma modificato a seguito dell'accoglimento del parere di conformità del PASM emesso in data 21/03/11 con delibera di GP 7/2011

(F) Comma modificato a seguito dell'accoglimento del parere di conformità del PASM emesso in data 21/03/11 con delibera di GP 7/2011

generale. Per quanto concerne il recupero dei fabbricati ex agricoli, si potrà far riferimento anche all'abaco degli elementi e materiali per gli ambiti storici.

Si prescrive la salvaguardia e il ripristino degli elementi costruttivi e stilistici di interesse storico-ambientale come: le volte, i manufatti in pietra (portali, banchine, balconi, ecc.), l'apparato decorativo originario, gli aspetti cromatici originari o tradizionali.

Le murature saranno in pietra, in mattoni a vista o intonacate al civile, conformemente alle preesistenze; la coloritura delle facciate non potrà essere realizzata con intonaci plastici; i serramenti saranno in legno naturale o verniciato, potrà essere concesso l'uso del ferro e dell'alluminio verniciato solo per particolari situazioni a chiusura di grandi aperture; la protezione delle aperture sarà di norma con persiane in legno, ante o inferriate; le coperture saranno inclinate, protette con manto in cotto (coppi o similari) con gronde in legno o cornicioni intonacati; le pavimentazioni esterne saranno realizzate in acciottolato, pietra naturale o con altri materiali della tradizione, si esclude l'uso dell'asfalto; in particolare le corti e gli altri spazi liberi, non potranno essere occupati da manufatti estranei alla storia del luogo mentre potranno essere sistemate a verde; i tamponamenti delle logge e dei porticati, saranno realizzati in modo da mantenere leggibile l'orditura dei pilastri o degli altri elementi strutturali significativi.

Non è ammessa la costruzione di nuove strutture aperte, anche a sbalzo (es.: scale esterne, tettoie, balconi, aggetti o pensiline, ecc.) salvo quanto organicamente integrato con l'edificio e necessario per motivi di sicurezza (es. pensiline a copertura degli accessi alle unità immobiliari e similari).

Non è ammessa l'installazione di manufatti tecnologici in facciata (quali condizionatori e similari), neppure se mascherati.

Nel caso di recupero funzionale di edifici di origine non residenziale, è consentita la formazione di aperture affinché ciascun locale possieda una propria finestra.

In tutti i casi di intervento incidente sull'aspetto esteriore dei luoghi o sulle aree esterne è fatto obbligo di presentare la valutazione di impatto paesistico ai sensi della normativa regionale vigente.

Per tutto quanto sopra non precisato, si potrà far riferimento in via analogica all'abaco degli elementi e dei materiali per gli ambiti storici.

Non sono consentite modifiche delle coperture, per cui devono essere mantenute le linee originarie ed anche i materiali tradizionali, in quanto elemento caratterizzante del paesaggio.

Non è ammessa l'asfaltatura delle strade di accesso agli edifici, salvo quanto necessario per motivi di pubblico interesse in ambiti già in parte urbanizzati.

Recinzioni: le recinzioni saranno consentite solo sui perimetri delle aree di pertinenza degli edifici considerati unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà, e dovranno essere realizzate con i materiali e nelle forme tipiche del luogo. Non sono ammesse suddivisioni delle corti e recinzioni interne a delimitazione delle proprietà, salvo la realizzazione di siepi o di altri impianti arborei se ritenuta ammissibile in sede di approvazione dei progetti in relazione all'impatto paesistico dell'intervento.

6 Vegetazione ripariale

Di origine naturale o antropica costituiscono di fatto presenze di alto valore ambientale e paesistico.

La vegetazione ripariale, quale complemento fondamentale dei corsi d'acqua, le macchie di vegetazione, quali elementi di riferimento visuale nel paesaggio sono beni collettivi inalienabili.

Obbiettivi:

Conservazione e potenziamento della dotazione vegetazionale del territorio.

Prescrizioni:

E' vietato il taglio a raso e la potatura degli ambiti boscati, della vegetazione ripariale e delle macchie di vegetazione, l'impoverimento della vegetazione arbustiva diffusa, l'introduzione di essenze non autoctone, l'incendio della vegetazione arborea, l'esecuzione di interventi in profondità sul terreno circostante entro una fascia di m. 5.00. Dovrà essere incentivato il rafforzamento della presenza dell'alto fusto, anche a fini colturali, la sostituzione della robinia con essenze autoctone.

Gli alberi danneggiati da eventi naturali, da grossi attacchi xilofagi o defogliatori ecc. o per raggiunta maturità, potranno essere tagliati, ma dovranno essere contemporaneamente sostituiti con altri.

Per gli interventi sulla vegetazione si dovrà fare riferimento all'Allegato 2 "Specie arboree e arbustive suggerite" che è vincolante negli ambiti agricoli.

7 Alberature poderali

Si definiscono alberature poderali tutte le piantumazioni poste all'interno dei fondi agricoli coltivate o naturali, che formano macchie di bosco sul territorio comunale.

Obiettivi:

Conservazione, mantenimento e ampliamento con idonee essenze già presenti sul territorio.

Prescrizioni:

Eventuali tagli rinnovativi o sostituzioni dovranno fare riferimento all'Allegato 2 "Specie arboree e arbustive suggerite" che è vincolante per gli ambiti agricoli

Le ripiantumazioni dovranno essere eseguite con idonee essenze autoctone tipiche.

8 Alberature stradali

Di origine antropica sono poste ad arredo urbano lungo strade, viali e piazze.

Obiettivi:

Mantenimento delle piantumazioni esistenti, ampliamento nelle zone di nuova edificazione e sulle aree già urbanizzate dove risulta possibile.

Prescrizioni:

Valgono tutte le prescrizioni precedenti, con l'eccezione che la posa di nuove essenze arboree deve garantire i passaggi per pedoni, biciclette e spazi per disabili e deve avvenire a distanza di sicurezza dal bordo stradale.

Inoltre le nuove piantumazioni non devono essere poste in aree che crescendo possono recare danno alle abitazioni private o pubbliche.

9 Alberi di apprezzabili dimensioni

Di impianto antropico sono elementi significativi del paesaggio agrario.

Obiettivi:

Conservazione e potenziamento.

Prescrizioni:

Valgono di massima le prescrizioni date sia al paragrafo precedente che all'art. 8.

Saranno inoltre consentiti la scalatura delle ceppaie a ciclo minimo triennale, con rispetto del succhione o palo più vigoroso, il taglio di elementi dei filari garantendo la permanenza percettiva degli stessi.

Non saranno ammessi, il taglio, la potatura o qualsiasi intervento che possa arrecare danno agli alberi di apprezzabili dimensioni. Debbono considerarsi tali gli alberi che abbiano un diametro, misurato a m. 1.50 da terra pari o superiore a cm. 25.

Per gli interventi sulla vegetazione si dovrà fare riferimento all'Allegato 2 "Specie arboree e arbustive suggerite" che è vincolante negli ambiti agricoli.

10 Marcite

Rappresentano situazioni residuali di forme colturali in via di abbandono.

Le marcite incluse nei territori del PASM sono tutelate in funzione del loro valore di testimonianza della storia, del paesaggio agrario e per al loro importanza naturalistica.^(G)

Obiettivi:

Conservazione dei caratteri distintivi.

Prescrizioni:

Mantenimento del sistema degli adduttori e dei colatori, della morfologia del luogo.

11 Elementi minori della cultura locale

Fanno parte di questa categoria tutti gli apparati e manufatti idraulici quali chiuse, arginature, alzaie, ponti ecc.; gli apparati e manufatti delle strade quali cippi, indicatori di luogo o di direzione, ecc.; dediche quali i dipinti murali, affreschi, decorazioni, ecc.; gli elementi della proprietà e delle sistemazioni agrarie quali muri, portali, pilastrature di ingresso, argini, chiuse, ecc., i manufatti religiosi come le santelle, i tabernacoli, ecc.

Obiettivi:

tutela di tutte le componenti volta al mantenimento e/o al ripristino della loro originaria struttura e consistenza.

Prescrizioni:

Sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dei manufatti; per i manufatti identificati da apposito vincolo, vale quanto prescritto dall'Elenco dei Vincoli Puntuali.

Particolare attenzione deve essere posta al mantenimento o al ripristino dei particolari.

Classi di sensibilità e valutazione di impatto paesistico.

Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione e alla tutela degli elementi del Paesaggio, anche in relazione alle classi di sensibilità individuate dal Piano del Paesaggio.

Per le classi di sensibilità e la valutazione di impatto paesistico si rimanda alla trattazione generale all'interno del Piano del Paesaggio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Norme particolari: Per tutti gli interventi sui complessi di cui al punto 5 è obbligatoria la valutazione di impatto paesistico come prescritta dalla normativa regionale vigente; la valutazione è necessaria in ogni caso per tutti gli interventi che comportino alterazione o modifica degli elementi del paesaggio, delle visuali o degli altri elementi individuati nella cartografia di cui al Piano del Paesaggio e di cui alle tav. 4 "Vincoli paesaggistici, storici e ambientali" e tav. 5 "Sintesi sensibilità paesaggistica" del PdR, o degli elementi individuati negli "Elenchi dei Vincoli Puntuali".

(G) Comma aggiunto a seguito dell'accoglimento del parere di conformità del PASM emesso in data 21/03/11 con delibera di GP 7/2011